

ILLEGALITÀ (1): ASSOPETROLI LOMBARDIA DENUNCIA «PLATT'S -45»



Che vi sia «gente» che tira prodotto nella schiena a prezzi sconcertanti è la denuncia del Presidente di ASSOPETROLI Lombardia, Marco...

IN QUESTO NUMERO

ILLEGALITÀ (2): CASERO RISPONDE AD INTERROGAZIONE M5S

In data 22 giugno 2016, undici rappresentanti in Senato del Movimento 5 Stelle [Senn. GIROTTI, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI,...

SICILIA: LE NUOVE NORME SUI DISTRIBUTORI CARBURANTI

La Regione Autonoma Sicilia ha approvato, il Decreto 29 giugno 2016 recante le «Nuove direttive in materia di impianti di...

FIGISC ANISA NEWS 19/2016

SOMMARIO

ILLEGALITÀ (1): ASSOPETROLI LOMBARDIA DENUNCIA «PLATT'S -45»

27 luglio 2016

ILLEGALITÀ (2): CASERO RISPONDE AD INTERROGAZIONE M5S

27 luglio 2016

SICILIA: LE NUOVE NORME SUI DISTRIBUTORI CARBURANTI

27 luglio 2016

[Scarica](#)

Nota informativa

a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

ILLEGALITÀ (1): ASSOPETROLI LOMBARDIA DENUNCIA «PLATT'S -45»

— 27 luglio 2016



Che vi sia «gente» che tira prodotto nella schiena a prezzi sconcertanti è la denuncia del **Presidente di ASSOPETROLI Lombardia, Marco TONDINO**, che non esita a citare anche dati e circostanze del tutto, a dir poco, sconcertanti: «*Ex funzionari di compagnie petrolifere ... offrono prodotto a prezzi scontati, anche oltre "Platts meno 45"*». Con annesso l'inevitabile corollario dello stato d'animo diffuso negli operatori spiazzati dagli inquinamenti del mercato: «*...associati Assopetroli in Lombardia tentati di cedere alle lusinghe e di acquistare questi prodotti*».

Il **Presidente Tondino** ha posto così senza reticenza l'emergenza e gravità del fenomeno illegalità nella distribuzione carburanti, questione, per usare le sue parole «*molto sentita e sofferta da tutta la categoria. Tutti gli operatori rete ed extra-rete – ha detto – sono stati avvicinati in qualche modo da bravi venditori (in alcuni casi ex funzionari di compagnie petrolifere) che offrono prodotto scontato rispetto ai prezzi praticati dai maggiori dealers. Le proposte*

hanno raggiunto uno sconto sul Platts che supera i 45 €/Mc da parte di nuovi operatori gli sconti aumentano con il diminuire della latitudine...».

Con queste «sirene» che girano nel mercato, pur comprendendo che chi fosse tentato di accedere a tali allettamenti è quasi forzato a volersi «difendere dall'aggressione sul mercato (rete o extra-rete non fa differenza) praticata da operatori disinvolti che si propongono alla nostra clientela con quotazioni insostenibili», **ASSOPETROLI** rileva anche che: «*In questi ultimi mesi, con l'aumento di proposte apparentemente molto appetibili, abbiamo riunito i nostri associati nelle diverse città lombarde per valutarne le conseguenze sul mercato e, con nostro rammarico, abbiamo purtroppo riscontrato che anche nostri associati in Lombardia sono tentati di cedere alle lusinghe e di acquistare questi prodotti*».

Tondino lancia un netto monito: «*...sarebbe un gravissimo errore da non fare, anzi da denunciare. non facciamoci lusingare, non cediamo alla tentazione*».

La quotazione «ordinaria» – per quel che può valere questo riferimento, al lordo del fatto che in una giornata essa oscilla anche significativamente, ed infine che «quanto si compra a quanto?» rispetto al prezzo medio, al fixing o come vogliamo chiamare questo valore – è stata mediamente in questi ultimi due mesi [CIF Mediterraneo] pari a 327-330 euro/kl rispettivamente per benzina e gasolio, cui vanno aggiunti circa 31 euro/kl di premio pagato dai rivenditori ai fornitori, nel caso delle compagnie petrolifere. «Meno 45» significa il 21 % sotto.....

ILLEGALITÀ (2): CASERO RISPONDE AD INTERROGAZIONE M5S

— 27 luglio 2016



In data 22 giugno 2016, undici rappresentanti in Senato del Movimento 5 Stelle [Senn. GIROTTO, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI, CASTALDI, GIARRUSSO] depositavano la seguente interrogazione in ordine al fenomeno dell'illegalità nella distribuzione dei carburanti:

<<Premesso che:

il 6 giugno 2016 è apparso sul quotidiano "Il Sole-24 ore" un articolo dal titolo "L'exploit del contrabbando di benzina"; viene riportata una stima sulla quota del "nero" nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del mercato, circa 5 miliardi di litri all'anno di prodotto illegale, immesso in consumo sul territorio nazionale;

come documentato da più di un anno dalla stampa di settore, le frodi sono di diverso tipo: dal dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena, dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;

in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore "Staffetta Quotidiana", il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha parlato di "quantitativi enormi di prodotto" che "inquinano il mercato" grazie a "prezzi che sbaragliano la concorrenza";

in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, mentre in termini di evasione di accisa, il "buco" sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno;

da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a organizzazioni criminali di stampo mafioso;

il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine;

l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto *dumping* nei confronti dei concorrenti che operano secondo le regole;

in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare i motori;

le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un documento comune, sottoscritto all'inizio di maggio 2016, nel quale parlano di un "fenomeno devastante" che rischia di avere "effetti irreversibili" e chiedono misure operative per contrastarlo efficacemente;

nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione;

se disponga di stime sul conseguente mancato gettito per lo Stato e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno>>.



Di seguito si pubblica la risposta – in verità alquanto riduttiva –, fornita dal Governo nella giornata di martedì 26 luglio 2016 in persona del Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi CASERO, all'interrogazione di cui sopra:

figisc anisa news

NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

<<Con il documento in esame, i Senatori interroganti pongono in evidenza che il settore della distribuzione dei carburanti sarebbe interessato da rilevanti fenomeni di frode. In particolare evidenziano che seconde un articolo apparso sul *"Il Sole 24 Ore"* in data 6 giugno 2016, la quota dei carburanti illegali immessi in consumo sul territorio nazionale sarebbe pari al 20 per cento del mercato e corrisponderebbe a circa 5 miliardi di litri all'anno, con evasione di Iva per circa 1,5 miliardi di euro all'anno e di accisa per diversi miliardi.

Gli Interroganti chiedono, pertanto, le stime sul mancato gettito per lo Stato e quali iniziative si intendano adottare per contrastare il fenomeno.

Sentita l'Agenzia delle Dogane, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che laddove i fenomeni in parola avessero realmente ad oggetto il quantitativo sopra indicato di 5 miliardi di litri annui, ipotizzando che tali quantitativi fossero riferibili integralmente al gasolio per carburazione la cui aliquota vigente è pari ad euro 617,40 al litro, l'accisa sottratta all'accertamento supererebbe i 3 miliardi di euro. Tale dato, tuttavia, non trova corrispondenza nell'andamento delle entrate affluite negli ultimi 10 anni al capitolo 1409 (capitolo sul quale sono versate le accise sui prodotti energetici escluso gas naturale, gpl ed oli vegetali) che non evidenzia variazioni negative pari al predetto ammontare.

D'altro canto si fa presente che nell'anno 2015 si è registrato nel predetto capitolo un aumento per accisa rispetto al 2014 dell'1,8 per cento, sebbene dal 1° gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante abbiano subito una diminuzione passando rispettivamente da euro 730,80 ed euro 619,80, per mille litri, ad euro 728,40 e ad euro 617,40, per mille litri.

Inoltre, dal confronto tra i dati delle predette entrate del 1° semestre 2016 (evidenziando comunque la provvisorietà dei dati del mese di giugno) e quelli del 1° semestre 2015, rimanendo invariate le predette aliquote di accisa, si riscontra un incremento dello 0,5%. Ad ogni buon fine si allega una tabella riepilogativa.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di individuare e stimare quantitativamente l'eventuale insorgenza di alterazioni del mercato legate a fenomeni fraudolenti, effettua un costante monitoraggio dei flussi di ciascun prodotto petrolifero sottoposto ad accisa (con particolare riguardo ai più diffusi, cioè al gasolio, alla benzina e al gpl) lungo l'intera filiera distributiva.

Il caso più rilevante negli ultimi 5 anni è quello legato agli abusi nel settore degli oli lubrificanti di provenienza Ue fraudolentemente impiegati in Italia al posto del gasolio. Al riguardo si è stimato un plausibile *range del tax-gap* indotto dal fenomeno e, quindi, dei volumi interessati.

Al fine di delineare soluzioni strutturali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è fatta promotrice, sin dal 2011, delle necessarie modifiche alle norme comunitarie volte a rendere effettiva l'uniforme applicazione dei presidi di controllo della Ue nella libera circolazione dei predetti oli lubrificanti.

Nelle more del predetto adeguamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attuato le necessarie misure di contrasto, anche cooperando, in sinergia con la Guardia di Finanza, con le collaterali strutture di altri Stati Membri, nonché fornendo debita informativa e cooperazione dal punto di vista tributario alle altre Forze di polizia che operano controlli su strada nel territorio nazionale. Anche a tali interventi è, probabilmente, riconducibile la crescita dei sequestri di prodotto illegale effettuati dalle Forze dell'ordine nazionali.

Sebbene, al momento, non si disponga di stime puntuali sull'estensione del fenomeno, il costante monitoraggio dei dati presenti in Anagrafe Tributaria ha evidenziato un deciso aumento della presenza di operatori sospetti, che effettuano acquisti di prodotti petroliferi utilizzando indebitamente dichiarazioni d'intento.



L'aumento si è avuto soprattutto per l'ingresso sul mercato di *trader* disonesti, spesso collegati ad organizzazioni criminali e che operano con la sola finalità di frodare il fisco ed alterare le dinamiche della concorrenza,

In particolare, le principali fenomenologie fraudolente riscontrate dalla Guardia di Finanza riguardano:

- la presentazione di fittizie dichiarazioni di intento ai fini dell'esportazione da parte di soggetti economici, che, attestando fraudolentemente lo *status* di esportatori abituali, acquistano grossi quantitativi di carburanti in esenzione di Iva per poi cederli sul territorio nazionale a prezzi più che concorrenziali;

- l'illecita immissione in consumo di ingenti quantitativi di prodotti energetici – costituiti da miscele di gasolio e oli di diversa natura, anche vegetale, provenienti da paesi dell'Est Europa – i quali, dopo l'introduzione in Italia quali oli lubrificanti, sono destinati, in totale evasione di imposta, a finalità di autotrazione.

In ragione della gravità e delle dimensioni assunte dai richiamati fenomeni illeciti la Guardia di Finanza ha avviato una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici della filiera distributiva dei prodotti energetici, a cui sono state illustrate nel corso di un incontro con i relativi rappresentanti nazionali, tenutosi in data 19 maggio 2016 presso il Comando Generale – l'azione di contrasto posta in essere dal Corpo e i risultati conseguiti in materia, nonché l'iniziativa dell'Amministrazione volta a sostenere, in piena sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'opportunità di assoggettare anche gli oli lubrificanti alle forme di monitoraggio previste dal sistema E.M.C.S. (*Excise Movement Control System*), come peraltro evidenziato dal Comandante Generale *pro-tempore* alla Commissione Bicamerale di Vigilanza sull'Anagrafe nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2015.

Tale proposta è stata presentata lo scorso 30 maggio – in occasione della riunione del “*Indirect Tax Experts Groups*”, organo consultivo della Commissione europea in materia di accise – dalla delegazione italiana, composta anche da un rappresentante dell'Amministrazione.

La soluzione in commento, tuttavia, non appare del tutto risolutiva, tenuto conto che le più recenti risultanze investigative hanno evidenziato come le associazioni criminali responsabili degli illeciti traffici stiano commercializzando una nuova categoria di prodotti, anch'essi di fatto destinati all'autotrazione, composti da miscele idrocarburiche, caratterizzate dalla presenza di una piccola percentuale di diclorometano.

Detta sostanza, oltre a impedire la riqualificazione del prodotto in termini di olio lubrificante o gasolio per autotrazione,

consente di classificarlo quale solvente (NC 38140090), prodotto escluso dal monitoraggio previsto dal sistema E.M.C.S.

È opportuno evidenziare, altresì, che al fine di contrastare la frode nel breve periodo ed impostare possibili soluzioni strutturali a medio-lungo termine, è stato istituito un tavolo tecnico presso il ministero dell'Economia e delle Finanze a cui partecipano Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza e le principali associazioni di categoria.

A livello operativo, il tavolo tecnico – i cui lavori hanno avuto inizio in data 30 giugno 2016 – è stato suddiviso in due aree tematiche: un primo gruppo, coordinato dall'Agenzia delle Entrate, si sta occupando di elaborare soluzioni normative e/o tecniche, per frenare l'utilizzo fraudolento di false dichiarazioni d'intento all'interno della catena di vendita dei carburanti; un secondo gruppo, coordinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sta invece curando gli aspetti legati al comparto accise.

Attualmente, sono in discussione una serie di proposte di intervento, concordate con le relative associazioni di categoria, in tema di depositi fiscali, tracciabilità delle cessioni di prodotti petroliferi e meccanismi di funzionamento delle dichiarazioni d'intento. Si stanno inoltre valutando possibili modifiche del regime Iva nel settore.

Il tema è stato inoltre discusso nell'ambito della Cabina di Regia Operativa, istituita dall'art. 83 – commi 5, 6 e 7 – D.L. 25/06/2008 n. 112, ove sono elaborati piani di azione congiunti che vedono impegnate Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli>>.

SICILIA: LE NUOVE NORME SUI DISTRIBUTORI CARBURANTI

— 27 luglio 2016



La Regione Autonoma Sicilia ha approvato, il Decreto 29 giugno 2016 recante le «Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3», le cui disposizioni entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del dirigente generale di approvazione della modulistica prevista all' articolo 3. Di seguito si pubblicano gli articoli più significativi del Decreto, il cui testo integrale è consultabile e scaricabile in formato pdf cliccando col mouse sul seguente titolo:

Decreto carburanti Sicilia

Art. 2 Classificazione

1. Gli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti secondo le vigenti disposizioni normative possono essere così classificati:

- a) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane;
- b) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali;
- c) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato;
- d) contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato;
- e) impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto;

f) depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume;

g) depositi GPL in serbatoi fissi;

h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL;

i) depositi GPL in bombole;

l) distribuzione GPL in bombole o serbatoi;

m) depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso privato.

Art. 3 Modulistica

1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive si provvederà ad approvare la modulistica da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 5 Pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, la distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio.

Art. 8 Nuova autorizzazione

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e s.m.i., gli impianti di cui al presente titolo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive.

3. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa di settore e, in ogni caso, al rispetto delle procedure e disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta

dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

6. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 9 Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) gas metano per autotrazione;
- b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste qualora gli impianti sono ubicati:

a) per il gas metano per autotrazione, negli ambiti territoriali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'amministrazione comunale territorialmente competente dell'arteria viaria;

b) per il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), negli ambiti territoriali di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'amministrazione comunale territorialmente competente dell'arteria viaria.

3. Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell'amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa all'erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

- a) idrogeno;
- b) miscele metano-idrogeno;
- c) biometano;
- d) GNL;
- e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;
- f) altri carburanti rinnovabili.

4. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui al precedente comma 3 che impediscono l'installazione del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai parametri tecnici in uso per la rete nazionale di distribuzione del metano, la motivazione tecnica riconducibile all'assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar, o ad altro parametro superiore, qualora previsto da disposizioni nazionali di settore.

5. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche di cui al precedente comma 3:

a) le motivazioni economiche non potranno essere invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impianti nelle cui vicinanze insistono altri operatori con prodotti ecologici;

b) costituisce onere economico eccessivo la realizzazione di un nuovo impianto che insista su di un'area il cui traffico veicolare risulti di entità ridotta o risulti riconducibile a flussi veicolari di natura stagionale. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'ente territorialmente competente dell'arteria viaria.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1 devono inoltre essere dotati:

- a) di appositi contenitori e/o serbatoi per la raccolta degli oli esausti;
- b) di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;
- c) di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative.



Art. 10 Impianto mono prodotto

1. È consentito realizzare impianti mono prodotto esclusivamente per la distribuzione di solo gas metano, previa richiesta dell'autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Gli impianti di cui al comma precedente, compatibilmente con l'evoluzione della tecnologia, possono facoltativamente essere dotati di apparecchiature self-service a prepagamento.

Art. 13 Apparecchiature self-service

1. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

2. Il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

3. Ai fini del dimensionamento dello spazio di cui al precedente comma, si intende l'area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture, con stalli di dimensione non inferiore a mt 2,5 x 5.

4. Solo nelle fasce orarie diurne di apertura obbligatoria dell'impianto, l'utilizzo delle apparecchiature self-service deve essere garantita con la presenza del titolare della licenza di esercizio dello stesso impianto, o dai suoi dipendenti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano anche le disposizioni in materia di cui all'articolo 28, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 14 Attività complementare

1. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa presentazione della SCIA al comune territorialmente competente, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto nella relativa tabella speciale di cui allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, così come modificato dall'art. 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

2. Sono consentite, altresì, le attività elencate all'art. 28, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del medesimo art. 28.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

Art. 18 Razionalizzazione rete di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale

1. Nel territorio regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. L'incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale è definita in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, nonché dall'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

3. I comuni, entro 180 dall'entrata in vigore del presente decreto, individuano gli impianti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelli che possono essere adeguati alle prescrizioni normative, benché dichiarati incompatibili.

4. I comuni comunicano ai titolari dell'autorizzazione degli impianti l'accertamento di incompatibilità di cui al precedente comma 3, dandone contemporaneamente notizia all'Assessorato regionale delle attività, all'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. Gli impianti dichiarati incompatibili e senza possibilità di adeguamento devono cessare l'attività di vendita entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4. La cessazione di attività dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all'articolo 73 del presente decreto.

6. Gli impianti dichiarati incompatibili, con possibilità di adeguamento, devono essere adeguati entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4.

7. Il mancato adeguamento degli impianti entro il termine di cui al comma precedente comporterà la cessazione dell'attività che dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all'articolo 73 del presente decreto.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

9. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, senza che gli impianti incompatibili vengano adeguati, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

Art. 19 Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, l'Assessorato regionale delle attività produttive può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 18 del presente decreto, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

2. L'attestazione di pubblica utilità è resa dal sindaco territorialmente competente.

3. Un impianto è considerato di pubblica utilità in presenza delle seguenti condizioni:

a) costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale;

b) l'impianto più vicino dista oltre 7 chilometri.



Titolo III

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLA RETE AUTOSTRADALE O NEI RACCORDI AUTOSTRADALI

Art. 20 Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 si intende un complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed

all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Art. 21 Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali come definiti all'art. 2, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. Eventuali modifiche del codice della strada inerenti le definizioni di cui al comma precedente devono intendersi integralmente recepite nel presente provvedimento.

Art. 22 Norme attuative

1. In attuazione dell'art. 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 7 gennaio 2009.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 7 gennaio 2009, con il provvedimento di cui all'art. 3, del presente decreto sarà emanata la modulistica da utilizzare per l'attuazione del presente titolo.